



COMUNE DI MASERA
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PIP LOCALITA' COLONIA – RICHIESTA DELLA SOCIETA' ELETTRICA VIGIZZINA SRL DI TRASFERIMENTO DEL LOTTO S) AI SENSI DELL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DELLE AREE PIP – PRESA D'ATTO.
-----------------	--

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME	NOME		PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI	NORMA ANGELA	SINDACO	X	
CESPRINI	GIAMPAOLO	ASSESSORE	X	
PANZIERA	EMANUELE	ASSESSORE	X	
TOTALE			3	

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BIANCHI NORMA ANGELA assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che la Soc. Elettrica Vigezzina srl con sede in Crodo, divenuta proprietaria in seguito ad assegnazione per bando del Lotto S) inserito nel PIP, con propria missiva presentata in data 24.05.2016, prot. n. 1286, chiede conferma circa la legittimità del trasferimento del suddetto lotto S) ad altra società controllata al 100% dalla richiedente, vista la necessità di una riorganizzazione societaria;

Atteso ancora che a supporto e a giustificazione della richiesta la predetta società precisa quanto segue:

- Che la società acquirente sarebbe detenuta al 100% dalla stessa compagine sociale;
- Che la società acquirente sarebbe amministrata dal consiglio di amministrazione nominato nelle persone dei Sigg. Franco e Roberto Schioli (quest'ultimo sottoscrittore in qualità di amministratore, della domanda di partecipazione al bando di assegnazione del lotto S);
- Che la società acquirente subentrerebbe nell'esercizio dell'attività attualmente svolta dalla richiedente;

Considerato che l'art. 20, comma 2, lett. b), del Regolamento per la cessione delle aree PIP, testualmente prevede che, non si applica la prescrizione che ingiunge l'impossibilità di vendita per i primi dieci anni a decorrere dalla data di acquisizione del titolo di diritto di proprietà, "in casi di trasferimento dell'immobile a soggetto che subentri nell'esercizio dell'azienda, sempreché l'avente causa possieda i requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento e continui a svolgere il medesimo tipo di attività";

Ritenuto pertanto giusto, alla luce di quanto più sopra evidenziato, di prendere atto senza obiezione alla richiesta così come formulata e presentata dalla Società Elettrica Vigezzina srl in quanto coerente con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b), del Regolamento per la cessione delle aree PIP;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il Regolamento per la cessione delle aree del PIP;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto, senza obiezioni, alla richiesta così come formulata e presentata dalla Società Elettrica Vigezzina srl, circa la legittimità del trasferimento del lotto S) inserito nel PIP ad altra società controllata al 100% dalla richiedente, vista la necessità di una riorganizzazione societaria;

Di trasmettere la presente deliberazione, per giusta competenza, alla Società elettrica Vigezzina srl con sede in Crodo.